



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n° 389/URAG del 30/04/2020

Oggetto: Calendario di pesca sportiva (CPS). Anno 2020. Modifica articolo 6.

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il proprio decreto n. 834 del 22/11/2019 con il quale è stato approvato il calendario di pesca sportiva (CPS) per l'anno 2020 ed in particolare l'articolo 6 con il quale viene disciplinato l'esercizio della pesca che testualmente recita: "Colui che per primo occupa un posto di pesca ha diritto di disporre dello spazio necessario al maneggio degli attrezzi ed al compiuto svolgimento dell'attività di pesca."

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il DPCM 26 aprile ed in particolare la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

**CONSIDERATO** che nella regione Friuli Venezia Giulia i corsi d'acqua ufficialmente censiti hanno una lunghezza pari a 13.062 chilometri e quelli interessati durante gli ultimi mesi alle immissioni di fauna ittica da parte di ETPI, dove potrebbe concentrarsi la maggior parte dei pescatori sportivi, hanno una lunghezza di 2.992 chilometri al netto dei tratti dove la pesca non è consentita per motivi di ripopolamento;

**CONSIDERATO** che i pescatori attivi nel 2019 sono stati 13.499, compresi quelli provenienti da fuori regione che, quantomeno fino alla durata di applicazione del DPCM 26 aprile 2020, non potranno venire a pescare nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia in conseguenza di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del citato DPCM;

**CONSIDERATO** pertanto che sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia sussistono tutti gli elementi geofisici affinché la pesca sportiva nelle acque interne possa essere praticata nell'assoluto rispetto di quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del DPCM 26 aprile in quanto anche qualora tutti i pescatori si

distribuissero contemporaneamente esclusivamente lungo i tratti oggetto di immissioni ognuno di essi potrebbe rimanere ad una distanza pari a 221 metri dall'altro;

**RITENUTO** comunque in via precauzionale di incrementare la distanza di sicurezza interpersonale pari ad almeno due metri da rispettare durante l'esercizio della pesca sportiva, portandola ad almeno dieci metri al fine di azzerare anche ogni possibilità di contatto fra gli attrezzi utilizzati;

**SENTITO** il Comitato ittico in modalità telematica;

### **DECRETA**

L'articolo 6 del calendario di pesca sportiva approvato con proprio decreto n. 834 del 22/11/2019 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 6 - ESERCIZIO DELLA PESCA

Colui che per primo occupa un posto di pesca ha diritto di disporre dello spazio necessario al maneggio degli attrezzi ed al compiuto svolgimento dell'attività di pesca. Durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva la distanza interpersonale da rispettare fra due pescatori è pari ad almeno dieci metri".

Il presente decreto trova applicazione a partire dalle ore 00.00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore 24.00 del 31 luglio 2020, fatte salve proroghe o eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in conseguenza dell'evoluzione della normativa nazionale o regionale in materia di contenimento del COVID 19.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Miniussi  
(documento sottoscritto con firma digitale)